**Ministero della Salute**

Ordinanza 13 luglio 2016

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, come modificata dall'ordinanza 3 agosto 2015, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. (16A06557)

(G.U. Serie Generale , n. 209 del 07 settembre 2016)

 IL MINISTRO DELLA SALUTE

 Visto l'art. 32 della Costituzione;

 Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive

modificazioni;

 Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive

modificazioni;

 Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da

compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata

dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica

ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli

animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche'

norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

 Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in

materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», e

successive modificazioni;

 Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e

successive modificazioni;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28

febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il

Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di

benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 marzo 2003, n. 52;

 Visti gli artt. 544-ter, 650 e 727 del Codice penale;

 Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle

politiche sociali 26 novembre 2009, recante «Percorsi formativi per i

proprietari dei cani», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana 25 gennaio 2010, n. 19;

 Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013,

concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei

cani, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6

settembre 2013, n. 209;

 Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 agosto 2014, recante

«Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013,

concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei

cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

8 settembre 2014, n. 208;

 Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2015, recante

«Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6

agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica

dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana 9 settembre 2015, n. 209;

 Considerato che permane la necessita' di adottare disposizioni

cautelari volte alla tutela dell'incolumita' pubblica, anche alla

luce dei recenti episodi di aggressione da parte di cani e degli

incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non corretta

gestione degli animali da parte dei proprietari;

 Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina

normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione

del rischio di aggressione da parte dei cani basato non solo

sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori

di cani, ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la

loro capacita' di gestione degli animali;

 Considerata la necessita' di diffondere in maniera capillare su

tutto il territorio nazionale la cultura del possesso responsabile

degli animali mediante percorsi formativi su base volontaria, ai

sensi del citato decreto ministeriale 26 novembre 2009;

 Visto il decreto del Ministro della salute 24 luglio 2014, recante

«Deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato alla salute

dott. Vito De Filippo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto

2014, n. 198;

 Ordina:

 Art. 1

 1. L'efficacia dell'ordinanza 6 agosto 2013, come modificata

dall'ordinanza 3 agosto 2015, e' prorogata di ulteriori dodici mesi a

decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la

registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

 Roma, 13 luglio 2016

 p. Il Ministro

 Il Sottosegretario di Stato

 De Filippo

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2016

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC Min. salute e Min.

lavoro n. 2994